



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2022

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, nonché disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, presentato alle Camere ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il quale, insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Come è noto, la riforma del 2012 ha avuto come conseguenza fondamentale la soppressione di alcune sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della stabilizzazione finanziaria e di una miglior organizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.

Si ricorda che, già al momento della sua entrata in vigore e poi nelle prime manifestazioni dei suoi effetti, la riforma non era apparsa indolore, poiché era palese che sguarnendo i territori di questi importanti presidi di giustizia e del relativo apparato amministrativo, si andava ad impoverire tutto un contesto, sociale, economico e civile, isolando ancora di più i cittadini delle zone più periferiche, con speciale riguardo alle aree interne, che già soffrono da tempo lo spopolamento conseguente alle difficoltà legate alla crisi economica. In Sicilia sono stati soppressi i tribunali di Nicosia (accorpato a Enna), Mistretta (accorpato a Barcellona Pozzo di Gotto) e Modica (accorpato a Ragusa).

I territori di Nicosia e Mistretta, collocati nell'entroterra, sono fortemente penalizzati

da una rete viaria a dir poco carente e da una rete ferroviaria inesistente.

L'ex circondario di Modica presenta il paradosso di una struttura giudiziaria moderna, capiente, realizzata con criteri antisismici, con una spesa impegnata di dodici milioni di euro circa, inaugurata il 29 gennaio 2004 dall'allora Presidente della Camera Pierferdinando Casini, al servizio del tribunale di Modica, soppresso il 13 settembre 2013 in forza del decreto legislativo n. 155 del 2012; a fronte di ciò si nota la situazione del tribunale accorpante di Ragusa, per la cui sede i tecnici nominati dalla presidenza e dalla procura della Repubblica presso quello stesso tribunale hanno segnalato – con nota n. 917 del 5 luglio 2010 e successivamente con nota n. 1611 del 3 ottobre 2013 – nel complesso criticità strutturali, registrando altresì la mancata esecuzione degli interventi di adeguamento e il completamento della pratica relativa alla segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio.

Analoga situazione è riscontrabile per le aree di Salaparuta, Poggioreale, Partanna, Gibellina e Santa Ninfa che facevano capo al circondario di Marsala con le sezioni distaccate di Partanna e Castelvetro. La loro soppressione ha comportato lo spostamento presso il tribunale di Sciacca con l'impossibilità, a causa dell'assenza di mezzi pubblici, di far spostare i testimoni che vengono accompagnati coattivamente dalle Forze di polizia, con carenza delle stesse sul territorio per i fini a cui sono deputati. Esse vengono inutilmente impiegate come servizio di trasporto presso il tribunale di Sciacca, mentre per Marsala o Castelvetro vi sono sia il treno sia gli autobus. I detenuti in regime di detenzione domiciliare e affidati in prova

fanno capo al magistrato di sorveglianza di Agrigento e il personale dell'ufficio di esecuzione penale esterna di riferimento, a causa della distanza, non si reca nei territori, delegando gli uffici di Trapani, che tardano negli adempimenti in quanto devono interfacciarsi con il tribunale di Agrigento e nelle more il detenuto rimane in attesa per mesi di un provvedimento che, se gestito da Trapani, sarebbe emesso in tempi brevissimi.

Gli accertamenti per le indennità di accompagnamento e invalidità vengono trattate dal tribunale di Sciacca, che nomina consulenti tecnici d'ufficio in aree dell'agrigentino molto distanti da raggiungere, per cui i richiedenti spesso con le ambulanze vengono trasportati molto lontano per essere sottoposti a visita, con enormi disagi per le famiglie e per il soggetto invalido. A questo si aggiunge che l'ufficio dell'INPS di Agrigento, per la definizione della pratica, trasmette gli atti a Trapani con tempi per la liquidazione dei compensi che si allungano pregiudicando sempre le suddette fasce deboli.

Si ritiene indispensabile far ritornare le citate aree nella circoscrizione marsalese, poiché dallo spostamento sono derivati gravi pregiudizi per gli utenti del servizio, soprattutto perché storicamente Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Santa Ninfa e Partanna hanno sempre fatto riferimento alla provincia di Trapani e nulla hanno a che vedere con l'agrigentino, che risulta difficile da raggiungere soprattutto per i procedimenti attinenti a detenuti e soggetti sottoposti a misura di sicurezza i cui processi si svolgono presso il magistrato di sorveglianza di Agrigento.

Lo stesso dicasi per i comuni di Contessa Entellina, Bisacchino, Giuliana, Chiusa Sclafani e Campofiorito, che hanno espresso una specifica richiesta in tal senso con proprie delibere consiliari.

In particolare, questi ultimi comuni hanno evidenziato le enormi difficoltà per raggiun-

gere Termini Imerese a causa di diversi fattori, dalla distanza alle condizioni disastrose della viabilità e, non da ultimo, alla mancanza di servizi pubblici di collegamento. In sostanza, mentre sono falliti gli obiettivi di risparmio di spesa e di maggiore efficienza della giustizia, si obbligano gli operatori di giustizia e gli utenti a frequentare edifici fragili, affetti da criticità strutturali e situati in zone soggette a grave rischio sismico.

Anche sulla scorta di queste considerazioni, tenendo conto che la concentrazione dei « servizi giudiziari » solo presso i tribunali delle città capoluogo di provincia e nei centri maggiori, eliminando i tribunali cosiddetti « minori », ha reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, dell'inadeguatezza antisismica delle loro sedi, delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali, senza tra l'altro produrre né una minore spesa né l'accelerazione dei procedimenti giudiziari né una migliore resa qualitativa o quantitativa della macchina giudiziaria, con il presente disegno di legge si vuole innovare il sistema delineato dal decreto legislativo n. 155 del 2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle regioni interessate.

In particolare con l'articolo 1 del presente disegno di legge, che introduce l'articolo 8-bis nel citato decreto legislativo n. 155 del 2012, si prevede che le regioni interessate possano chiedere al Ministro della giustizia che, sulla base di apposite convenzioni, sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali circondariali e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 155 del 2012. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti dalla riforma, si stabilisce che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente e

carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Infine, l'articolo prevede che, in seguito al ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali soppressi, siano conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 allo stesso decreto legislativo n. 155 del 2012 con ricostituzione dei relativi circondari.

L'articolo 3 introduce modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario,

di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative ai circondari dei tribunali di Sciacca, termini Imerese e Marsala, nonché conseguenti modifiche alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in relazione agli uffici dei giudici di pace dei medesimi circondari.

Gli articoli 4 e 5 contengono la necessaria disciplina riguardante i procedimenti pendenti e la conseguente modifica delle piante organiche.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali soppressi sono a carico del bilancio delle Regioni richiedenti. Nello specifico, infatti, è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione di magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Gli eventuali aspetti finanziari con relative provviste finanziarie saranno valutati e regolati in modo approfondito nella fase propriamente operativa del provvedimento.

L'eventuale conseguente aggravio finanziario dipenderà dalle future ed eventuali richieste da parte delle Regioni interessate finalizzate alla scelta del "ripristino" dei tribunali "soppressi" e, di conseguenza, la sua determinazione e la relativa ripartizione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali sarà determinato a seguito dell'approvazione delle apposte convenzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – *(Interventi delle regioni)* –
1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento, di cui all'articolo 5 della Costituzione, e del principio di prossimità, di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia, sulla base di apposite convenzioni, dispone il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano poste integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Le spese a carico delle regioni, indicate al comma 2, possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione.

4. Entro centottanta giorni dalla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub-provinciali riatti-

vati ai sensi del medesimo comma 1 e alla loro copertura.

5. In seguito al ripristino, ai sensi del comma 1, della funzione giudiziaria dei tribunali circondariali soppressi, il Ministro della giustizia provvede all'adeguamento delle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 annessi al presente decreto, con ricostituzione dei relativi circondari ».

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3.

(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. Alla voce «Corte di appello di Palermo» della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Sciacca:

1) sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

2) sono soppressi i comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa;

b) nel circondario del tribunale di Termini Imerese sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

c) nel circondario del tribunale di Marsala sono inseriti i comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.

2. Alla voce «Corte di appello di Palermo» della tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario di Sciacca:

1) nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

2) è soppressa la circoscrizione del giudice di pace di Partanna con i comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa;

b) nel circondario di Termini Imerese, nella circoscrizione del giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

c) nel circondario di Marsala è inserita la circoscrizione del giudice di pace di Partanna con i comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le modificazioni necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 4.

(Disciplina dei procedimenti pendenti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non determinano spostamenti di competenza per territorio con riferimento ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione

per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 5.

(Modifica delle piante organiche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Palermo.

Art. 6.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

€ 1,00